Statuto dell'Associazione ludico Culturale

"La Gilda del Grifone"

Art.1 – **Disposizioni Generali (Costituzione)**

1. È costituita ai sensi dell'Art. 36 e seguenti del Codice Civile, un'Associazione ludico culturale denominata "La Gilda del Grifone", con sede legale in Torino, Corso Marche 6
2. L'Associazione non ha scopo di lucro ed è costituita al fine di svolgere attività di promozione culturale e ludica a favore di associati e di terzi, in conformità con quanto espresso dal successivo Art. 2.

Art. 2 – **Principi, Scopi e Attività**

1. L'Associazione si ispira a principi di democrazia, solidarietà e volontariato.
2. L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica, apartitica e aconfessionale, ed opera per l'esclusivo perseguimento delle finalità in seguito esposte.
3. L'Associazione è regolata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Codice Civile, delle leggi dello Stato e delle Regioni che regolano l'attività dell'associazionismo e del Terzo Settore, nonché dei principi generali dell'ordinamento.
4. L'Associazione si propone di:
    a. Promuovere attività di socializzazione, promozione culturale e ludica attraverso i giochi di interpretazione (comunemente noti come giochi di ruolo), i giochi da tavolo, giochi di carte collezionabili e miniature;
    b. Realizzare attività formative e didattiche rivolte ai più giovani, sia come attività propria dell'Associazione sia in collaborazione con istituti scolastici di vario grado, ponendosi l'obiettivo di integrare eventualmente le attività scolastiche al fine di sviluppare capacità di lavoro di gruppo, risoluzione dei problemi, approfondimento storico e culturale in genere;
    c. Proporre, organizzare e partecipare ad eventi culturali e ludici, anche legati alla letteratura, alla musica, al cinema, ed alle arti in ogni loro forma ed espressione.

Art. 3 – **Gli Associati (Condizioni generali, diritti e obblighi)**

1. L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle sue attività e finalità istituzionali, ne condividano gli scopi, lo spirito ed i principi statutari.
2. La qualità di associato si acquisisce previa richiesta e dopo ammissione da parte del Consiglio Direttivo. L'iter si completa con il pagamento della quota sociale annuale ed il rilascio di tessera.
3. Nella domanda di adesione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve, dopo averne preso accurata visione, lo Statuto i regolamenti e i regolamenti in vigore
4. Gli Associati possono essere:
    i. Ordinari: Partecipano alle attività dell'Associazione; hanno facoltà di prendere in prestito il materiale associativo secondo le modalità ed il tempo stabilito dal Consiglio Direttivo; sono tenuti al versamento della quota associativa annuale; se maggiorenni e dotati di capacità di agire hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie;
    ii. Onorari: soggetti nominati dal Consiglio Direttivo a titolo di riconoscimento per attività o prestazioni di particolare valore o interesse per l'Associazione. Non hanno diritto di voto.

5. Il consiglio direttivo ha inoltre la possibilità di creare, con validità fino alla nomina del successivo consiglio direttivo, nuove tipologie di socio. Nel caso questi avessero diritto di voto in assemblea, non possono avere diritti di voto superiori a quelli del socio ordinario. Se hanno diritto di voto devono avere anche almeno oneri uguali a quelli del socio ordinario.

6. L'appartenenza alla Associazione viene meno per:
    i. Dimissioni volontarie;

ii. Esclusione per gravi motivi. Per gravi motivi si intendono: il compimento di atti in contrasto con gli scopi dell'Associazione, con lo Statuto e le deliberazioni dell'Assemblea degli associati; aver mantenuto condotte violente, ovvero moralmente o civilmente indegne; aver posto in essere comportamenti che rechino danno grave alla reputazione dell'Associazione;

7. L'esclusione per gravi motivi di un associato deve essere oggetto di seduta del Consiglio Direttivo alla quale l'associato è invitato formalmente a partecipare a garanzia del contraddittorio. L'esclusione è deliberata all'esito della audizione avanti al Consiglio Direttivo e formalmente comunicata all'associato, il quale avrà facoltà di chiedere entro 30 giorni solari dal ricevimento della comunicazione di esclusione, la convocazione di un'Assemblea che dovrà deliberare sull'esclusione stessa. A tale Assemblea avrà diritto di partecipare l'associato di cui sopra senza diritto di voto.
8. In ogni caso l'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o dei contributi versati, né vantare pretese sul patrimonio sociale.

Art. 4 **– Organi**

1. Sono organi dell'Associazione:
   i. L'Assemblea
   ii. Il Consiglio Direttivo
2. Le seguenti cariche sociali sono conferite dall'Assemblea attraverso elezione diretta:
   i. Il Presidente
   ii. Il Tesoriere
3. I titolari delle cariche sociali di cui al punto 1 lett. iv. e al punto 2 non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi nello stesso incarico. Non sono computati, a tale fine, mandati parziali di durata inferiore ad un anno.

Art. 5 – **L'Assemblea**

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno al più tardi entro la fine del mese di marzo con i seguenti punti dell'ordine del giorno:
   i. L'approvazione del rendiconto economico dell'anno precedente;
   ii. L'approvazione del conto di previsione relativo all'anno corrente;
   iii. L'approvazione del programma delle attività dell'anno;
   iv. L'elezione degli Organi e il conferimento delle Cariche alla scadenza del mandato triennale ovvero in caso di cessazione degli organi sociali.
3. In via straordinaria, l'Assemblea può essere convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo per la discussione di argomenti importanti. L'Assemblea dovrà altresì essere convocata nell'ipotesi di esclusione di un associato che richieda la deliberazione Assembleare, come previsto dal precedente art. 3. Gli associati in numero non inferiore a dieci possono richiedere la convocazione di un'Assemblea straordinaria per importanti o urgenti motivi. Il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l'Assemblea entro 30 giorni.
4. Sono riservate alla Assemblea in convocazione straordinaria le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche allo Statuto e lo scioglimento della Associazione.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta.
6. L'Assemblea è convocata con preavviso di almeno dieci giorni; la chiamata deve essere effettuata in giorni e orari di regolare attività associativa, entro i limiti provinciali della sede dell'Associazione. Sono ammessi come mezzi per la comunicazione della convocazione: la raccomandata A/R, la posta elettronica, la posta elettronica certificata. Della convocazione verrà data notizia anche sui canali social ufficiali dell'Associazione.
7. È ammessa la partecipazione a mezzo delega. Ciascun associato potrà rappresentare un solo altro associato in forza di delega rilasciata per atto scritto in data anteriore alla seduta.
8. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, anche per delega; in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi.

9. Lo scioglimento dell'Associazione e le modifiche allo Statuto richiedono la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati.
10. Le Assemblee sono aperte anche agli associati onorari con convocazione effettuata a mezzo affissione di avviso presso i locali dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'Assemblea stessa. I soci onorari possono chiedere la parola senza avere diritto di voto.

Art. 6 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da Presidente, Tesoriere e da 5 membri effettivi e 2 supplenti eletti dalla Assemblea degli associati. Il mandato ha durata triennale previa conferma annuale della fiducia attraverso voto della Assemblea e può essere rinnovato per ulteriori tre anni.
2. L'eventuale assenza di supplenti non pregiudica il funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio Direttivo nomina tra i consiglieri un segretario.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta a bimestre. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono dirette dal Presidente e sono valide in presenza di almeno quattro membri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti effettivi. Solo in caso di parità il voto del Presidente varrà doppio. Entro quindici giorni dalla seduta viene data notizia della stessa agli associati.
5. Delle riunioni e delle decisioni ivi assunte è redatto verbale a cura del segretario, firmato da lui e dal Presidente.
6. I verbali possono essere visionati dagli associati che ne facciano richiesta al segretario, il quale curerà il rispetto della privacy.
7. I membri del Consiglio Direttivo cessano di essere tali per:
    i. Dimissioni volontarie;
    ii. Revoca del mandato da parte dell'Assemblea. Qualora la revoca non abbia comportato l'esclusione dell'associato dalla Associazione, non è compromessa la ricandidatura in occasione di successive elezioni.
8. La sostituzione dei membri del Direttivo è obbligatoria, sia che si tratti di dimissioni volontarie sia che si tratti di revoca effettuata dall'Assemblea. Al consigliere dimissionario o revocato subentrerà il primo dei supplenti. Laddove non vi siano supplenti verrà convocata una assemblea che provvederà ad eleggere il consigliere mancante. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio di mandato del Consiglio cesseranno comunque al termine del mandato originario.
9. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono aperte a tutti gli associati interessati, che hanno facoltà di richiedere il diritto di parola ma non hanno facoltà di voto, se non di voto consultivo.
10. Spetta al Consiglio Direttivo:
    i. Adottare i regolamenti interni per il buon funzionamento dell'Associazione. I regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo dovranno essere approvati nella prima Assemblea successiva;
    ii. Determinare il programma delle attività secondo le direttive stabilite dall'Assemblea;
    iii. Valutare ed eventualmente approvare i progetti proposti dagli associati
    iv. Valutare ed eventualmente accettare le donazioni, i lasciti, le offerte e le eventuali quote straordinarie da richiedere ai Soci, in conformità ai principi del presente Statuto;
    v. Ammettere ed escludere Associati, nel rispetto della procedura di cui all'art. 3;
    vi. Stabilire la quota associativa annuale;
    vii. Ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente o dal Vice presidente;

Art. 7 – **Il Presidente**

1. Il Presidente è eletto dalla Assemblea ordinaria dei soci. Il suo mandato, regolato dal punto 1 dell'articolo 6, ha durata triennale e può essere rinnovato per ulteriori tre anni.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento egli viene sostituito, anche nella rappresentanza legale, dal Vice Presidente.

3. Il Presidente si fa carico delle politiche associative decise dall'Assemblea e strutturate dal Consiglio Direttivo, organi ai quali è tenuto a rispondere del suo operato.
4. In caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione utile.

Art. 8 – **Il Vice Presidente**

1. Il Vicepresidente viene nominato dal Presidente durante la prima riunione del Consiglio Direttivo. Il suo mandato, regolato dal punto 1 dell'articolo 6, ha durata triennale e può essere rinnovato per ulteriori tre anni
2. In caso di assenza del Presidente, ne assume tutti i poteri, le funzioni e gli oneri senza necessità di delega. In questo caso, in caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione utile.
3. Ai fini di questo articolo, Il Presidente è considerato assente:
    i. Se non si presenta ad una riunione del Consiglio Direttivo;
    ii. In caso di impedimento allo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 9 – **Il Tesoriere**

1. Il Tesoriere è eletto dalla Assemblea ordinaria dei soci. Il suo mandato, regolato dal punto 1 dell'articolo 6, ha durata triennale e può essere rinnovato per ulteriori tre anni.
2. Il Tesoriere cura l'amministrazione finanziaria dell'Associazione seguendo le linee guida deliberate dall'Assemblea e dal Consiglio, gestisce la cassa dell'Associazione tenendo idonea contabilità e gestisce tutta l'attività contabile secondo le normative vigenti.
3. Il Tesoriere è autorizzato a compiere l'attività di natura ordinaria sui conti correnti bancari o postali della Associazione.
4. Il Tesoriere annualmente predispone il rendiconto economico dell'esercizio in chiusura e il conto di previsione per l'esercizio futuro da presentare per approvazione all'Assemblea. E' tenuto ad aggiornare periodicamente il Consiglio Direttivo in merito all'andamento finanziario dell'Associazione.
5. Ha la responsabilità di verificare il versamento delle quote associative annuali da parte di tutti gli Associati ed invia eventuali solleciti di versamento secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 10 **– Il Segretario**

1. Il Segretario è scelto tra i Consiglieri dal Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Ha i seguenti compiti:
    i. Coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
    ii. Provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Registro degli Associati e dell'elenco dei Sostenitori.
    iii. Redige e sottoscrive i verbali delle sedute del Consiglio e della Assemblea. Se assente ad una seduta e per la durata della riunione in atto, il compito viene affidato ad un altro membro del Direttivo scelto tra i presenti.
    iv. Provvede al disbrigo della corrispondenza in ogni sua forma.
    v. Rende effettiva la convocazione degli organi collegiali e conferma la validità delle riunioni.
    vi. È curatore e responsabile degli archivi dell'Associazione, ne rende possibile la fruizione a tutti gli Associati, nel rispetto della privacy.

Art. 11 – **I Consiglieri**

1. Ogni Consigliere
    i. Ha diritto di parola e di voto in seno al Consiglio Direttivo;

ii. Può richiedere al Presidente la convocazione di una seduta del Consiglio Direttivo con l'approvazione di almeno un altro membro del Direttivo.

Art. 12 – **Elezioni degli Organi Sociali**

1. Alla scadenza del mandato triennale o per altre cause previste dal presente Statuto, l'Assemblea degli associati è chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo.
2. Qualora l'Assemblea abbia tale ordine del giorno, dovrà essere convocata con un preavviso di 30 giorni e dovrà contenere l'invito alla presentazione della candidatura sino a 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, con le modalità di volta in volta indicate dal Consiglio.
3. Saranno considerati elettori tutti gli iscritti nel Registro degli Associati alla data della convocazione, in regola con il pagamento della quota annuale o ancora nei termini per provvedere a seguito dell'invito al pagamento.
4. Ogni Associato dovrà esprimere, su apposita scheda, una sola preferenza tra i candidati alla carica di Presidente e Tesoriere.
5. Per l'elezione dei membri effettivi e supplenti del Consiglio Direttivo i voti di preferenza da esprimere non possono superare la metà, se necessario arrotondata per eccesso, dei posti effettivi da ricoprire.
6. In caso di parità, al termine dello spoglio dei voti, si procederà al ballottaggio.
7. I primi due candidati al consiglio direttivo non eletti tra gli effettivi saranno i supplenti.

Art. 13 – **Gratuità delle Cariche Sociali**

1. Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

Art. 14 – **Patrimonio**

1. L'Associazione trae risorse economiche per il proprio funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
    i. Quote associative e contributi di Soci e sostenitori;
    ii. Avanzi di gestione;
    iii. Contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche e private;
    iv. Contributi esterni o derivati dalla partecipazione a progetti conformi alla natura statutaria dell'Associazione;
    v. Donazioni e lasciti testamentari;
    vi. Introiti derivanti da convenzioni;
    vii. Sponsorizzazioni;
    viii. Rendite da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo purché compatibile agli scopi istituzionali e ai principi del presente Statuto.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal direttivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta secondo l'eventuale regolamento interno.
4. L'Associazione si impegna a non finanziare partiti politici.

Art. 15 – **Esercizio sociale**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati presso la sede della Associazione in formato cartaceo almeno 10 gg prima dell'Assemblea ordinaria, la quale deve essere convocata entro la fine del mese di marzo di ogni anno.
3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano stabilite dalla Legge.

Art. 16 – **Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, determinando i poteri ed i criteri della liquidazione.
2. Le relative spese saranno a carico dell'Associazione.
3. Il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione disposta dalla Legge.

Art. 17 – **Disposizioni generali**

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e in generale la normativa vigente in materia.

Norma Transitoria

1. Le regole del presente statuto in materia di durata e rinnovo del mandato entreranno in vigore a far data dalla prima elezione successiva alla sua approvazione.